



**QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA
ADEGUAMENTO E RIORDINO DEGLI ELEMENTI DI PROCEDURA**

1. Semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 29 maggio 2005, n. 101 attribuisce alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo di reddito e di professionalità necessari per il riconoscimento della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo professionale).

Nell'ambito del procedimento la Giunta regionale con deliberazione n. 2293/13 ha completato il quadro organico di riordino e semplificazione degli elementi di valutazione amministrativa indicati dalla DGR n. 2113/2011 e dalla DGR n. 956/10 in particolare sulle competenze dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). L'introduzione di indici parametrici ordinari convenzionali di tempo e reddito da applicare al piano culturale del fascicolo aziendale, tramite una procedura informatizzata ha determinato la condizione di un riconoscimento di qualifica professionale in tempi ridottissimi. A tale fine diviene indispensabile che l'imprenditore, sia persona fisica che giuridica, che intenda accedere alla qualifica di IAP abbia costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso:

- il CAA (Centro di Assistenza Agricola) cui è stato conferito mandato;
- l'AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) qualora non venga conferito mandato ad alcun CAA.

L'istanza di qualifica, previa verifica dell'avvenuta costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, può quindi essere presentata direttamente, ovvero mediante soggetto delegato (CAA) tramite apposito applicativo informatico messo a disposizione da AVEPA.

Gli indici parametrici ordinariamente attribuibili alle principali attività agricole vengono definiti nell'Allegato B alla presente deliberazione con la Tabella. 1 "Valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali ai sensi dell'articolo 2135 del c. c." e dalla Tabella 2 "Valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole connesse ai sensi dall'articolo 2135 del c. c.".

La procedura può riguardare istanze riferite a situazioni di ordinarietà in cui possono essere applicati valori ordinari di tempo e reddito convenzionali appositamente determinati oppure situazioni non ordinarie" (situazione di straordinarietà) che per particolari organizzazioni aziendali non si identificano, nei tempi di lavoro e reddito ordinari parametrizzati.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è riconosciuta da AVEPA secondo le specifiche procedure ed avrà validità di un anno (dodici mesi) a partire dalla data di rilascio che viene registrato in un apposito registro, tenuto da AVEPA medesima.

Le modalità organizzative del procedimento, i contenuti, le modalità di presentazione delle domande e l'iter di istruttoria cui deve attenersi AVEPA sono quelle definite dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2113/2011 successive modifiche ed integrazioni.

La procedura per la qualifica dell'Imprenditore Agricolo Professionale prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Regione del Veneto, Direzione agroalimentare in qualità di soggetto responsabile delle attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione;



- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale 31/2001, quale organismo pagatore e delegata dalla Regione del Veneto, a partire dall'1° aprile 2011 alle gestione delle funzioni svolte dai Servizi degli Ispettorati regionali per l'agricoltura;
- Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con AVEPA per la gestione ordinaria con parametri di tempo e reddito convenzionali.

2. Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a persone fisiche

E' Imprenditore Agricolo Professionale l'imprenditore che, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, esercita l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possedendo contemporaneamente i requisiti:

- a) del tempo, dedicando all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, e di almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- b) del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro e di almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- c) delle conoscenze e competenze professionali.

Nella Regione del Veneto, ai fini della qualifica di IAP, sono considerate svantaggiate le sole zone montane identificate con le modalità di cui al paragrafo 8 del Programma di Sviluppo rurale del Veneto per il periodo 2014-2020.

Le condizioni previste per le zone svantaggiate sono applicabili qualora la sede legale dell'impresa e la prevalenza (> 50%) della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) sia in zona svantaggiata.

La qualifica di IAP non viene riconosciuta a soggetti, persone fisiche che non abbiano ancora svolto un'attività di impresa o l'abbiano appena iniziata. A tal fine è necessario riscontrare l'esercizio regolare attività agricola da almeno un anno dimostrabile con apertura fascicolo o in alternativa da documentazione attestante almeno una annualità fiscale.

Nel caso in cui un socio intenda acquisire la qualifica di IAP usufruendo del tempo e del reddito per attività esercitata nella società agricola, deve risultare almeno un'annata di attività in tale società agricola.

La durata della qualifica nel caso di soggetto giuridico (società e cooperative) è limitata a quella del soggetto qualificato IAP che apporta la qualifica alla società medesima.

Qualora i requisiti evidenziati al primo paragrafo con le lettere a) b), c) non siano presenti è possibile inoltrare istanza ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs 99/04 (IAP in assenza di requisiti) in base a cui le disposizioni relative allo IAP si possono applicare anche ai soggetti, persone fisiche e società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e 3 dell'art 1 del decreto legislativo 99/04, abbiano presentato istanza di riconoscimento di qualifica alla Regione competente. I requisiti devono risultare in possesso del soggetto richiedente entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

Ai fini del disposto del comma 5 bis, art.1, del decreto legislativo 99/04, AVEPA invia trimestralmente all'INPS "Istituto Nazionale Previdenza Sociale", per gli adempimenti di competenza, l'elenco delle qualifiche di Imprenditore Agricolo Professionale rilasciate.

2.1 Requisito del tempo

Per stabilire la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nel caso di contemporanea presenza di attività agricola ed attività diversa da quella agricola il tempo massimo da considerare è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva.

2.1.1 Tempo di lavoro da attività agricola

Il requisito del tempo è soddisfatto da parte del richiedente quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa/e riferita/e all'ultima annata agraria conclusa garantisce, applicando i valori unitari delle tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato B, almeno 900 ore di lavoro e almeno 450 ore per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate montane.

L'Allegato B "Tabella valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole" definisce i tempi standard per lo svolgimento delle attività



25ac9330



agricole anche connesse, espressi in numero di ore annue ordinariamente attribuibili per unità di superficie/capo/prodotto gestito.

Si precisa che per la loro peculiarità i tempi per le attività connesse di servizi, da effettuare mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, in quanto non parametrizzabili vengono dichiarati nella domanda e non devono assumere prevalenza rispetto a quelli normalmente necessari per la coltivazione del fondo la silvicoltura e l'allevamento degli animali.

Il tempo di lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica è determinato al netto delle ore di lavoro svolte da altri soggetti impegnati nell'azienda sia senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante familiare), che con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo indeterminato/determinato, nonché dai contoterzisti. I tempi convenzionali per le varie tipologie di coltura sono comprensive anche dell'attività amministrativa e di direzione specifica dell'imprenditore agricolo

I tempi convenzionali fanno riferimento alla situazione produttiva aziendale del richiedente alla data del 10 novembre, dell'ultima annata agraria conclusa, che costituisce riferimento per l'applicazione delle tabelle dei tempi convenzionali alla situazione produttiva aziendale del richiedente la qualifica.

Qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali, può proporre apposita relazione redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzia la non ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che giustificano, per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., tempi di lavoro diversi da quelli tabellari e ne calcoli gli effetti.

2.1.2 Tempo di lavoro da attività non agricola

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato in domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde a quello previsto nel rispettivo contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

Non viene rilasciata l'attestazione di qualifica IAP nel caso di presenza:

- di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 900 ore /anno e a 1350 ore /anno per le zone svantaggiate;
- di titolarità di posizione in Camera di Commercio con attività primaria (codice ATECO) non agricola, ad eccezione delle zone svantaggiate, ovvero di possesso di partita IVA con attività prevalente non agricola rilevabile dalla dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate.

2.1.3 Valutazione del tempo di lavoro per tipologia di soggetti richiedenti

Il tempo lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del C.C. per acquisire la qualifica di IAP può derivare sia dal tempo dedicato alla diretta conduzione del fondo e sia dal tempo in qualità di socio, amministratore, socio amministratore di società agricola.

Nel caso di richiedente:

- **titolare di impresa individuale:** il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della propria impresa riferita all'ultima annata agraria conclusa (alla data del 10 novembre antecedente la presentazione della domanda);
- **socio di una società di persone:** il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, riferita all'ultima annata agraria conclusa (con riferimento alla data del 10 novembre) parametrata alla quota di partecipazione alla compagine sociale del richiedente la qualifica che, in assenza di definizione, si presume proporzionale al numero di persone. Qualora le quote di tempo lavoro non rispecchino l'effettiva partecipazione lavorativa alla società è richiesta una dichiarazione congiunta dei soci sui tempi di lavoro effettivamente a loro carico;
- **amministratore di società agricola di capitale:** il tempo lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più amministratori, il tempo complessivo di lavoro è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi;
- **socio amministratore di società cooperativa:** il tempo lavoro viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di lavoro è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi.



25ac9330



Per quanto previsto dal comma 5, art. 1 del D. Lgs. 99/04, l'attività del socio lavoratore, nell'ambito di società cooperativa agricola con esclusiva attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, viene considerata ai fini della qualifica IAP qualora sia dimostrata la partecipazione al rischio della società medesima nel consiglio di amministrazione.

In procedura in extra ordinarietà si considera come riferimento apposita relazione di un professionista abilitato in ambito agrario, veterinario o forestale.

2.2 Requisito del reddito da lavoro

La prevalenza di reddito da lavoro proveniente da attività agricola rispetto a reddito/i da lavoro per attività non agricole viene valutata dal:

- reddito da lavoro prodotto dall'attività agricola svolta;
- reddito da lavoro prodotto da attività non agricola.

2.2.1 Reddito da lavoro prodotto da attività agricola

Il reddito da lavoro dell'attività agricola svolta viene determinato attraverso i parametri di reddito standard ordinariamente attribuibili per unità di superficie/capo/prodotto gestito definiti nell'Allegato B, applicati all'attività produttiva aziendale dell'annata agraria conclusa antecedentemente alla presentazione della domanda e riferiti (10 novembre antecedente la presentazione della domanda).

Nel caso di procedura in extra ordinarietà il reddito da lavoro dell'attività agricola svolta è determinato attraverso il "Conto economico aziendale" approvato con DGR n. 2112/11 utilizzando l'applicativo BPOL secondo con le modalità approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012.

2.2.2 Reddito da lavoro prodotto da attività non agricola

Per il reddito da lavoro proveniente da attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. si considera la somma dei redditi imputabili alle categorie di seguito indicate:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49-50 del DPR n. 917/1986);
- redditi da lavoro autonomo e assimilati (articolo 53 del DPR n. 917/1986);
- redditi d'impresa (articoli 54 e seguenti DPR n.917/1986) con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella gestione delle attività connesse;
- redditi da partecipazione (art 5 e 116 DPR n. 917/1986) con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate;
- redditi contribuenti minimi.

I redditi da lavoro sopraindicati sono dichiarati in domanda e sono quelli rilevabili per l'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente l'anno di presentazione domanda).

E' data facoltà di utilizzo, in situazioni di riconoscimento qualifica IAP anticipata rispetto ai normali termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di utilizzo dei dati reddituali dell'ultima annata fiscale dichiarata, purché la situazione reddituale da attività non agricola rimanga verosimilmente invariata, ovvero non avere prevalenza rispetto ai redditi da attività agricola determinati con le modalità descritte al punto 2.2.1. AVEPA, si riserva la verifica che non siano intervenute variazioni tali da compromettere il riconoscimento della qualifica IAP acquisendo i relativi dati fiscali.

Dal reddito globale da lavoro sono escluse, ai sensi dall'art. 1, del D. Lgs. 99/04, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

2.2.3 Valutazione del reddito da lavoro per tipologie di soggetto richiedente

Il requisito del reddito è sempre soddisfatto quando non siano presenti altri redditi da lavoro per attività non agricole indicati al punto 2.2.2. Per la verifica positiva del requisito del reddito è necessario che il reddito da lavoro derivante dall'attività agricola calcolato da parametri standard o da conto economico (applicativo BPOL) risulti almeno del cinquanta per cento, o almeno del venticinque per cento - in zone svantaggiate montane - rispetto a redditi da lavoro non agricoli riferibili a quelli evidenziati al punto 2.2.2.

Nel caso di richiedente:

- titolare di ditta individuale: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della sua impresa;



25ac9330



- socio di una società di persone: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla compagine sociale o alla quota di utili come determinati dall'atto costitutivo;
- amministratore di società agricola di capitale: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società e dichiarato in domanda;
- socio amministratore di società cooperativa: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al numero di soci.

2.2.3.1 Precisazioni sulla quantificazione del reddito di natura agricola.

I redditi di natura agricola, nella situazione di qualifica di IAP (persona fisica) con presenza di redditi percepiti in qualità di socio/amministratore di società che non esercita esclusiva attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., saranno considerati secondo i seguenti casi:

- socio di società di il reddito da lavoro per attività agricola si determina utilizzando i redditi standard convenzionali, in base alla quota di partecipazione in seno alla società. Gli altri redditi di partecipazione, di natura non agricola, derivanti dalla medesima società per attività diverse da quelle agricole, come rilevabili dalla dichiarazione fiscale annuale, sono sommati ad eventuali altri redditi da lavoro da attività non agricola di cui al precedente punto 2.2.2;
- amministratore, in società di capitali con attività anche extra agricola, che percepisce un compenso indistinto di amministratore si determina la percentuale (%) in valore dei redditi derivati dall'attività agricola rispetto al totale, in base alle classificazioni ATECO ed al relativo valore di ciascuna rilevato in bilancio e/o dichiarazione fiscale annuale. La percentuale risultante applicata al compenso determina la parte assegnabile a reddito agricolo, la restante parte figurerà come reddito extra agricolo.

2.3 Conoscenze e competenze professionali

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali deriva alternativamente da:

- a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
- b) attestazione di frequenza a un corso di formazione riconosciuto, organizzato e gestito da Organismi di formazione regolarmente accreditati nella Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP. Attestazioni relative a corsi frequentati presso altre Regioni devono consentire il rilievo degli estremi di accreditamento e abilitazione, concessi dalle competenti strutture, nonché autorizzazione alla specifica attività di formazione sopra evidenziata;
- c) esercizio di attività agricola, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, in qualità di:
 - titolare di impresa agricola da documentare attraverso la data di apertura della partita IVA e/o la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale e concomitante presenza di fatture nel periodo considerato, pagamenti diretti, ecc.);
 - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli;
 - socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

3. Qualifica di IAP a persone giuridiche

Il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, estende la qualifica di IAP anche alle "società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione 'società agricola' e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile" e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le società agricole di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari);
- per le società agricole di capitali e le società agricole cooperative, quando almeno un amministratore,



che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole. Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della competente CCIAA.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative, e anche di persone.

4. Qualifica di IAP in carenza di requisiti

Ai sensi dell' art. 1 comma 5 ter, D.Lgs 99/2004, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e società, devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo è fissato in trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale INPS viene rilasciata, al soggetto richiedente, apposita dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti nella quale risulta sottoscritto l'impegno della dimostrazione del raggiungimento dei requisiti medesimi entro 36 mesi a partire dalla presentazione della richiesta di qualifica di imprenditore Agricolo professionale.

AVEPA, a seguito di istanza del richiedente che comunica il raggiungimento dei requisiti previsti, provvede a verificare la situazione di tempo e reddito considerando la situazione aziendale alla data della presentazione dell'istanza stessa. Per la presenza di redditi da lavoro di natura non agricola, verrà considerata l'ultima annata fiscale.

5. Controlli e formazione del campione delle domande da sottoporre a verifica

Per le qualifiche IAP è definito un controllo a campione da eseguire annualmente sulle dichiarazioni rese in domanda ai sensi del DPR 445/2000. Il campione, viene estratto da AVEPA secondo le modalità dalla stessa definita e riguarda almeno il 5% delle qualifiche rilasciate.

I controlli riguarderanno:

- la competenza professionale;
- le condizioni di statuto e di dicitura per le società di persone, capitali o cooperative;
- la verifica delle dichiarazioni per le attività agricole non rilevabili a fascicolo;
- la verifica della dichiarazione per i redditi ed i tempi di attività di lavoro di natura non agricola;
- la presenza e la permanenza delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

6. Specifiche e approfondimenti

6.1 Società agricola e esclusiva attività agricola

L'esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:

- presenza nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o nella denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) dell'indicazione "società agricola";
- codici attività agricole (codici ATECO) tenendo conto che per le attività connesse possono essere codici di attività non agricole;
- previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta. Qualora siano presenti ricavi relativi a locazioni od affitto dei beni agricoli, questi - affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8) - non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.



25ac9330



6.2 Qualifica di Imprenditore Agricolo e IAP a soccidante nell'ambito di contratti di soccida.

In base alla nozione di contratto di soccida, articolo 2170 del c.c. e segg., il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne possano derivare.

Ciò premesso qualora il soccidante abbia a svolgere le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile può essere riconosciuta la qualifica di Imprenditore agricolo e in presenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 99/04 anche la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

In considerazione che la figura del soccidante può assumere connotazioni diverse in funzione delle tipologie di contratti di soccida e pertanto, difficilmente parametrizzabili, si indica per le richieste di qualifica IAP da parte di soccidanti la trattazione in condizione di "non ordinarietà", secondo le modalità previste.

Al soccidante può essere riconosciuto, per l'attività di direzione e coordinamento, una quota parte, fino ad massimo del 10%, del tempo di lavoro tabellare convenzionale determinato per le singole tipologie di allevamento, rimanendo l'altra quota utilizzabile da parte del soccidario. In presenza di una posizione previdenziale (INPS) diversa da quella agricola non viene riconosciuta la qualifica IAP fermo restando la possibilità consentita dall'articolo 1, comma 5 ter, del D. Lgs. 99/04.

La prevalenza del reddito agricolo dovrà risultare dal confronto con i redditi di natura non agricola, secondo quanto indicato al precedente punto 2.2.2, risultanti da dichiarazioni fiscali con gli eventuali redditi di lavoro per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c. determinabili secondo apposita relazione conformemente anche alle condizioni presenti nei contratti di soccida.

7. Conservazione dell'integrità aziendale (Compendio unico art. 5.bis D. Lgs 228/2001)

Con DGR n. 3470/04 e n. 900/06 sono state definite le procedure inerenti la conservazione dell'integrità aziendale con la costituzione del compendio unico.

L'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività necessaria a riguardo di quanto stabilito dall'articolo 5 bis del D. Lgs. 228/2001, è quella che consente di raggiungere almeno il livello minimo di Produzione Standard indicato dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto vigente per le misure strutturali e insediamento dei giovani.

8. Altre figure professionali

8.1 Imprenditore agricolo articolo 2135 del codice civile (I.A.)

L'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con gli aggiornamenti dell'articolo 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rappresenta la condizione base di imprenditore operante in agricoltura, con il presupposto, comunque, che vi sia un'attività imprenditoriale impostata a produrre per la commercializzazione e non solo limitata per l'autoconsumo.

A tal fine l' I. A. deve considerare gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore quali l'iscrizione I.V.A. per l'attività agricola, l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., sezione Speciale degli imprenditori agricoli per l'attività agricola, (tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate), e l'iscrizione all'INPS per la previdenza, nel caso di attività agricola prevalente.

Di conseguenza, un soggetto persona fisica o giuridica che eserciti attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), si può definire Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza particolari ulteriori requisiti, anche in presenza di altra attività diversa da quella agricola.

Il requisito viene documentato attraverso la data di apertura della partita iva e la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale, fatture nel periodo, pagamenti diretti, ecc.).



25ac9330



8.2 Coltivatore diretto art. 31 della legge 590/65

Ai fini delle agevolazioni di cui alla Legge 604/54 la definizione è contenuta nell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 secondo cui sono coltivatori diretti (CD) *“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”*.

Il coltivatore diretto come sopra definito è iscritto al relativo regime previdenziale INPS (con conseguente prevalenza del tempo lavorativo e del reddito da lavoro derivante dall'attività agricola).

8.3 Impresa familiare

Le imprese familiari costituite a norma dell'articolo 230 bis del c.c. ai fini delle determinazioni di cui al presente provvedimento sono considerate ditte individuali.



25ac9330

